



24/04/2020 11:35  
Sito Web

DIRITTO24

## Procedimenti da remoto: il processo penale non può rinunciare al dibattimento in aula

LINK: <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/2020-04-24/procedimenti-remoto-processo-penale-non-puo-rinunciare-diba...>

Procedimenti da remoto: il processo penale non può rinunciare al dibattimento in aula **Giorgio Altieri e Ida Blasi \*** | 24/4/2020 Invia articolo per email L'emergenza legata alla diffusione del contagio da virus Covid 19 ha costretto alla forzata sospensione di larga parte dell'attività giudiziaria, allo stato, prorogata fino all'11 maggio 2020. In vista della necessaria ripresa dell'ordinario esercizio della giurisdizione, soprattutto nel settore penale, emergono rilevanti criticità sulla prospettiva di un diffuso ricorso alla "remotizzazione", desumibile dal testo del disegno di legge finalizzato alla conversione del DI n. 18/2020, ora all'esame della Camera dei Deputati. L'esigenza di tutela della salute di cui all'art. 32 della Costituzione può legittimare una significativa compressione di principi basilari del processo penale, egualmente presidiati da norme costituzionali, quale l'esercizio del diritto di difesa realizzato mediante un pieno contraddittorio funzionale alla celebrazione di un giusto processo? Mentre l'Unione delle Camere Penali Italiane

esprime la propria ferma opposizione ad una "smaterializzazione" del processo penale, alcuni Uffici Giudiziari hanno già disposto, a far data dal 12 maggio 2020, la possibilità di trattazione di procedimenti penali con collegamenti da remoto nei confronti di imputati liberi, in presenza di condizioni specificamente individuate. L'alternativa a siffatto paventato scenario sembra la celebrazione dei procedimenti a porte chiuse, secondo la disciplina prevista dall'art. 472, comma 3, c.p.p. Quest'ultima modalità, da attuare comunque nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, potrebbe realmente soddisfare le esigenze di bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco? \*\*\*\* I decreti legge 8 marzo 2020 n. 11 e 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia), hanno disposto la sospensione di tutte le attività giudiziarie nel settore penale dapprima fino al 22 marzo, poi fino al 15 aprile 2020, salvo che per le udienze di convalida del fermo o dell'arresto, i procedimenti nei quali durante tale periodo scadano i termini di durata

massima delle misure cautelari, quelli riguardanti misure di sicurezza ove le parti formulino richiesta di trattazione, i procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione, quelli a carico di persone detenute o nei cui confronti siano applicate misure cautelari o altri procedimenti comunque ritenuti urgenti per la necessità di assumere prove indifferibili. La sospensione dell'attività giudiziaria nel settore penale era fortemente auspicata da tutti gli operatori del diritto, tenuto conto dell'elevato numero di utenti che quotidianamente frequentano gli uffici giudiziari e del conseguente altissimo rischio, in ambienti affollati ed aule sistematicamente gremite, di una incontrollata diffusione del contagio da virus Covid 19. Con ulteriore DI n. 23/2020, la sospensione è stata oggetto di una seconda proroga sino al 11 maggio 2020, con esclusione però dei procedimenti nei quali la decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare ricada nel semestre successivo. In vista della scadenza del periodo di sospensione, i

capi degli Uffici Giudiziari, come disposto dall'art. 83, comma 6, del DI n. 18/2020, in relazione all'art. 36 del DI n. 23/2020, sono stati autorizzati ad adottare le misure funzionali alla ripresa dell'attività, contemperandole con le peculiarità organizzative di ciascun ufficio e con l'esigenza di garantire in ogni caso la tutela della salute tanto dei dipendenti del Ministero della Giustizia, tanto di ogni altro soggetto che debba accedervi. Tra le tipologie di misure a priori individuate dall'art. 83, commi 7 e 12, del DI n. 18/2020, cui gli Uffici Giudiziari debbono informarsi figurano, per il settore penale, la celebrazione di tutte le udienze pubbliche, a porte chiuse, ex art. 472, comma 3, c.p.p., e, per la partecipazione ai procedimenti da parte di persone detenute, dal 9 marzo sino al 30 giugno 2020, l'utilizzo dello strumento della videoconferenza ex art. 146 bis disp. att. c.p.p., o del collegamento da remoto, con le applicazioni e le modalità prestabilite con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA). In tale delicato contesto, da cui sono derivate in pendenza della

sospensione pesanti ripercussioni soprattutto per la classe forense, si approssima la conversione del decreto n. 18/2020 in legge. Il disegno di legge n. 1766 approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei Deputati, ove ne è attualmente in corso l'esame (n. 2463), ha suscitato la ferma opposizione di organismi rappresentativi dell'avvocatura, quale l'Unione delle Camere Penali Italiane e dato luogo finanche all'intervento del Presidente dell'Autorità Garante della Privacy. Oggetto delle doglianze degli avvocati penalisti e dell'approfondimento richiesto dall'Autorità è la questione della paventata estensione della modalità di trattazione dei procedimenti penali "da remoto" anche ai procedimenti nei confronti di imputati liberi. Il disegno di legge, infatti, tenderebbe ad introdurre, per tutti i procedimenti penali e per l'intera durata della situazione di emergenza sanitaria (31 gennaio - 31 luglio 2020), lo svolgimento a distanza delle udienze, ricorrendo ad applicativi di proprietà della Microsoft Corporation individuati dal DGSIA (provvedimento del 20 marzo 2020). Senza entrare in questa sede nel dettaglio delle criticità di carattere tecnico insite in un applicativo fornito da

soggetto privato al Ministero della Giustizia, costituenti materia degli specifici chiarimenti richiesti dal Garante della Privacy (che ha formulato quesiti molto severi al Ministero della Giustizia, peraltro in linea alle censure dell'avvocatura), l'ipotesi della celebrazione dei procedimenti penali in larga parte mediante trattazione da remoto è avvertita dalla classe forense come lesiva di fondamentali principi costituzionali. In estrema sintesi, il processo a distanza non garantirebbe un effettivo e pieno contraddittorio, con conseguente vulnus inferto all'esercizio del diritto di difesa e al diritto ad un processo equo. Occorre al riguardo precisare che, per la verità, il disegno di legge sembra prevedere la "possibilità" di svolgimento delle udienze da remoto e non "imporla". È inoltre significativo rilevare che le questioni agitate dall'avvocatura appaiono non dissimili da quelle suscitate, in fase di originaria introduzione nel processo penale, dell'istituto della "partecipazione al dibattimento a distanza" (artt. 146 bis e ss. disp. att. c.p.p.), ad opera dell'art. 2, legge n. 11/1998, in relazione ad una situazione ritenuta, anche allora, emergenziale. In quella

prima versione, l'istituto della partecipazione a distanza, mediante collegamento tra l'aula di udienza e il luogo di detenzione dell'imputato o l'eventuale sito protetto nel caso di partecipazione o audizione di collaboratori o testimoni di giustizia (art. 147 bis disp. att. c.p.p.), rinveniva applicazione, in sostanza, limitatamente ai procedimenti con imputati sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario e ai casi di esame di soggetti sottoposti a programmi di protezione. L'imputato, inoltre, poteva comunicare con il proprio difensore avendone la contestuale presenza nel sito remoto dell'istituto penitenziario ove si trovava ristretto o utilizzando una linea telefonica ritenuta riservata. Sin dall'entrata in vigore di quelle prime disposizioni, l'avvocatura segnalò le gravi difficoltà ai fini di un pieno adempimento del proprio dovere difensivo, sia in ragione di problematiche tecnologiche riguardanti la non sempre perfetta funzionalità dei collegamenti, sia in relazione ad alcuni specifici episodi che evidenziarono la vulnerabilità della riservatezza delle conversazioni tra difensore ed assistito, sia con riferimento alla lesione dei

principi di oralità e immediatezza che permeano il contraddittorio processuale. La Consulta, il giudice di legittimità e i giudici di merito di volta in volta investiti delle questioni ritennero, tuttavia, l'istituto pienamente coerente con lo statuto costituzionale del processo penale. L'istituto, introdotto in relazione ad una particolare situazione emergenziale, restava saldamente nell'ordinamento. Tanto più che le successive stratificazioni normative ne ampliavano, anni dopo, la portata applicativa suscitando ancora senza successo l'accesa reazione dell'avvocatura contro l'utilizzo di strumenti reputati distruttivi dei principi del pieno contraddittorio e del giusto processo basilari del processo penale. L'attuale situazione emergenziale ripropone, sia pure con alcune peculiarità, un tema ben noto. Ebbene, con riferimento alla eccezionalità dell'emergenza sanitaria in atto, deve osservarsi come i fondamentali diritti sanciti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione (solo per citarne alcuni *ictu oculi* pertinenti) debbano rinvenire un necessario contemperamento con l'esigenza di una ripresa, il più possibile celere,

dell'esercizio della giurisdizione, nel doveroso rispetto delle condizioni di sicurezza idonee ad evitare l'esposizione dei soggetti che vi siano coinvolti al rischio di contrarre il virus Covid 19 per effetto di stretti contatti interpersonali. In altri termini, non è del tutto irragionevole ritenere che il ricorso alla trattazione dei procedimenti da "remoto" possa essere esteso, per un periodo di tempo determinato, al settore penale, seppure sarebbe da limitare per quanto possibile alle attività che non implicino l'assunzione delle prove davanti al Giudice o le discussioni delle parti. Del resto, l'unica alternativa praticabile, almeno sino al 30 giugno 2020, vale a dire la celebrazione delle udienze pubbliche a porte chiuse a norma dell'art. 472, comma 3, c.p.p., potrebbe risultare poco confacente al soddisfacimento dei diversi valori costituzionali in gioco. L'ipotesi della trattazione dei processi con tale modalità, infatti, incontra degli evidenti limiti legati alle caratteristiche strutturali dei locali nella disponibilità degli Uffici Giudiziari, non sempre tali da poter assicurare il rispetto di adeguate misure di distanziamento sociale, anche in ragione della variabile costituita dal

numero di parti interessate al singolo giudizio. In non rari casi, tali circostanze finirebbero per rendere altrimenti opportuni ulteriori differimenti. Rinvii reiterati o particolarmente lunghi andrebbero, tuttavia, scongiurati nel doveroso rispetto del principio di ragionevole durata del processo. In definitiva, una disciplina normativa che regoli univocamente, fornendo adeguati strumenti tecnico - giuridici, le modalità e i criteri della ripresa dell'esercizio della giurisdizione penale sembra necessaria, vieppiù che allo stato attuale, i singoli Uffici Giudiziari dislocati sul territorio nazionale adottano misure che - pur richiamando le Linee Guida emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura, in ultimo con delibera del 26 marzo 2020 - appaiono tra loro estremamente variegate, ingenerando grave incertezza riguardo alla sorte dei processi. In tal senso, è particolarmente esemplificativo il raffronto tra le determinazioni assunte da diversi Uffici Giudiziari ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello di Roma. Più precisamente, mentre il Tribunale di Roma (si vedano le Linee Guida del Presidente del Tribunale di Roma, pubblicate il 21.04.2020) mostra di prediligere una

riorganizzazione delle udienze penali principalmente evitandone lo svolgimento tramite videoconferenza o collegamenti da remoto, altri Tribunali hanno invece prescelto la soluzione diametralmente opposta, disponendo in via principale e previo consenso espresso dalle parti la trattazione in remoto, e, solo in caso di mancato consenso la trattazione a porte chiuse, sempre che il numero di parti interessate e le condizioni ambientali garantiscano l'adeguato distanziamento sociale. Nel complesso scenario sin qui descritto, potrebbe risultare determinante la linea adottata dal Presidente della Corte Costituzionale il 20 aprile scorso (si veda anche il Comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale in pari data). I lavori della Consulta erano stati, infatti, sospesi quanto alle udienze pubbliche, coerentemente con quanto previsto dai decreti - legge n. 11, 18 e 23 del 2020. Con decreto del 20 aprile, tuttavia, il Presidente della Corte, su conforme deliberazione del Collegio, ha stabilito, a partire dal 5 maggio e fino al 30 giugno, con riferimento alle camere di consiglio, alle udienze pubbliche e alle riunioni, che la partecipazione dei Giudici possa avvenire

anche mediante collegamenti da remoto e che il luogo dal quale si collegano sia equiparato a Camera di Consiglio o Aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Quanto alle cause fissate per la discussione in udienza pubblica ha disposto che siano decise sulla scorta degli atti depositati e di brevi note aggiuntive, salvo che una delle parti non chieda di poter procedere alla discussione orale, da svolgere in ogni caso con collegamento da remoto, secondo modalità operative da comunicare a cura della Corte. Tale indirizzo verso un impiego del collegamento da remoto come metodo ordinario di trattazione dei giudizi potrebbe produrre un effetto condizionante sulla conversione in legge del D.L. n. 18/2020. Quel che conclusivamente preoccupa sono poi due tendenze "esterne" al processo penale, che potrebbero compromettere l'importanza del dibattimento orale rivendicata dall'avvocatura penalista, come luogo della formazione della prova e della discussione nel confronto tra le parti di fronte al Giudice. L'una è quella che in altri ambiti del diritto (il processo civile, anzitutto, ma anche il processo tributario e, per certi, versi il processo amministrativo) c'è un favor

perfino di una certa parte dell'avvocatura verso il processo da remoto. L'altra è la politica normativa degli ultimi anni che, accogliendo le istanze anche di una parte della magistratura, tende a considerare l'attività processuale come un passaggio inevitabile, seppure da comprimere. Ecco che l'occasione, per quanto tragica della pandemia, potrebbe supportare il tentativo di "uniformare" il processo penale agli altri riti processuali verso un processo spersonalizzato e lontano dal confronto in aula, contingentato dai tempi e dai ritmi ben diversi di una videoconferenza, dove la valutazione del confronto dialettico verrebbe a essere sminuita, facendo perdere al processo penale in aula il momento più alto di indispensabile solennità e autorevolezza. Ridurre la percezione diretta del Giudice a ciò che appare in un video rischia di compromettere il percorso maieutico della formazione del libero convincimento, che si pone come garanzia per la correttezza della decisione. \*Avvocati, Tonucci Partners